



Prot. 9425

COMUNE di TARSIA 87040 PROVINCIA di COSENZA



ORDINANZA TEMPORANEA CONTINGIBILE ED URGENTE – DIVIETO VENDITA BEVANDE IN BOTTIGLIE VETRO E LATTINA – CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI TARSIA (CS).

n. 72

IL SINDACO

PREMESSO che in qualità di Ufficiale di Governo, nelle funzioni di competenza statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, il Sindaco adotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, 4° comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, provvedimenti contingibili ed urgenti

PREMESSO che nei giorni 25 e 26 c.m dalle ore 18,00 del 25 c.m e sino alle ore 01,00 del 26 c.m, nonché dalle ore 18.00 del 26 c.m e sino alle ore 01,00 del c.m nel Comune di Tarsia – Centro Abitato -nell'ambito degli eventi estivi previsti in calendario per l'Estate a Tarsia 2023 si svolgerà, come da programma, la Manifestazione denominata "TARANTARSIA XV edizione", che prevede lo svolgimento di tre spettacoli musicali e che, per ciò stesso, l'intero territorio del Centro Abitato sarà interessato da un notevole afflusso di pubblico rendendosi necessario, ai fini della sicurezza e della tutela della pubblica incolumità, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina riguardo alla vendita e/o al consumo di bevande analcoliche, alcoliche e/o superalcoliche in contenitori di vetro e/o in lattina.

RICHIAMATE la Circolare datata 07.06.2017 emanata dal Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza dott. Gabrielli, la Nota avente ad oggetto "Pubbliche Manifestazioni" datata 29.06.2017 a Protocollo n. 0049479 a firma di S. E. il Signor Prefetto della Provincia di Cosenza dott. Tomao, ed acquisita al Protocollo Generale del Comune di Tarsia (CS) in data 29.06.2017 con numero 3857 e la Nota datata 24.06.2017 a Protocollo 0094419 a firma del Responsabile della Centrale Operativa del 118 di Cosenza, Signor Riccardo dott. Borselli avente ad oggetto : "assistenza sanitaria in occasioni di manifestazioni eventi con partecipazione di pubblico, "la direttiva n 11001/1/110 del 18/07/2018 del Ministero dell'Interno.

RITENUTO che per i giorni segnalati sussistano motivi di contingibilità e di urgenza per prevenire ed assicurare la salvaguardia della incolumità delle persone e il mantenimento delle condizioni di massima sicurezza atte allo svolgimento pacifico e ordinato della manifestazione medesima e si debba, pertanto, disciplinare il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande analcoliche e alcoliche in bottiglie di vetro e/o lattine che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità e ciò NEL CENTRO ABITATO del Comune di Tarsia (CS) dalle ore 18,00 del 25 c.m e sino alle ore 01,00 del 26 c.m, nonché dalle ore 18.00 del 26 c.m e sino alle ore 01,00 del 27 c.m.

VISTO l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL) e s. m. ed i. ed il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni per la violazione di Regolamenti ed Ordinanze Comunali, ex art. 7 bis del Tuel, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 10.07.2003 e precipuamente gli articoli 3, 4, 5.

Fatte salve le disposizioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente Ordinanza comportano, ai sensi della Legge 29.11.1981, n. 689 e s. m. ed i e ai sensi dell'art. 3, 1 e 2 comma, e dell'art. 5, 1 comma, del Regolamento Comunale n. 17/2003 del 10.07.2003, la redazione di un Processo Verbale di accertamento e contestazione per l'applicazione di una sanzione amministrativa principale concernente il pagamento di una somma di denaro di Euro 200,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di sospensione immediata dell'attività.

ORDINA

Per tutte le premesse di cui sopra, che per i giorni, che per i giorni 25 - 26 e 27 c.m dalle 18,00 del 25 c.m e fino alle ore 01.00 del 26 c.m nonché dalle ore 18.00 del 26 c.m e fino alle ore 01.00 del 27 c.m è fatto divieto assoluto agli

operatori alimentari e non alimentari di somministrare (eccetto tramite servizio al tavolo), vendere (per consumo o asporto) nel territorio del Centro Abitato di Tarsia (CS) bevande analcoliche e alcoliche il cui contenuto sia inserito in bottiglie di vetro e/o in lattine. E' fatto altresì divieto da parte degli avventori e dei fruitori utilizzare o trasportare bevande non alcoliche ed alcoliche in contenitori di vetro

Si dispone, inoltre, per lo stesso periodo, il divieto assoluto di vendita e di somministrazione di bevande superalcoliche, anche in bicchieri di plastica.

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Servizio di Polizia Locale del Comune di Tarsia (CS) sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Tutti gli esercenti interessati da tale divieto dovranno comunicarlo all'utenza con **APPOSITO CARTELLO** affisso in prossimità del banco vendita di bevande non alcoliche e alcoliche recante la seguente dicitura :” *dalle ore 18,00 del 25 c.m e sino alle ore 01.00 del 26 c.m nonché dalle ore 18.00 del 26 c.m e sino alle ore 01.00 del 27c.m è vietata la vendita per consumo o asporto di bevande non alcoliche ed alcoliche il cui contenuto sia posto in bottiglie di vetro e/o in lattina. E' VIETATO IL CONSUMO E LA VENDITA DI BEVANDE SUPERALCOLICHE, ANCHE IN BICCHIERI DI PLASTICA*”.

Fatte salve le disposizioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente Ordinanza comportano, ai sensi della Legge 29.11.1981, n. 689 e s. m. ed i e ai sensi dell'art. 3, 1 e 2 comma, e dell'art. 5, 1 comma, del Regolamento Comunale n. 17/2003 del 10.07.2003, la redazione di un Processo Verbale di accertamento e contestazione per l'applicazione di una sanzione amministrativa principale concernente il pagamento di una somma di denaro di Euro 200,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di sospensione immediata dell'attività.

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- Sia valida dalle ore 18,00 del 25 c.m e sino alle ore 01,00 del 27/08/2023;
- sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio.
- sia trasmessa, in copia, alla Stazione dei Carabinieri di Terranova da Sibari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s. m. ed i., avverso la presente Ordinanza è ammesso Ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria o, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gg. o 120 gg. dalla pubblicazione della stessa nell'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, li 24/08/2023

IL SINDACO
F.to AVV. ROBERTO AMERUSO

Firma autografa su originale
conservato presso il Comune